



Sentenza n. 99/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Carlo Efisio Marré Brunenghi Giudice

Sabrina Facciorusso Giudice

nella pubblica udienza del giorno **16 gennaio 2024** ha posto

in decisione la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23654** del registro di segreteria, promosso

DA

LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA,

domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n.28, PEC:

calabria.procura@corteconticert.it ;

ATTORE

CONTRO

Alessandro ESPOSITO, nato a Rogliano (CS) il 26.10.1990 e

residente a Cosenza in via Roberto Fagiani n.6, C.F.

SPSLSN90R26H490R

CONVENUTO-CONTUMACE

avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno, in favore

	dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, derivante da condotta	
	di omesso versamento dei proventi del lotto;	
	Visti l'atto introduttivo e gli altri atti e documenti del giudi-	
	zio.	
	Udito, nella pubblica udienza del 16 gennaio 2024 , il Pub-	
	blico Ministero Dr. Fernando GALLONE, che concludeva come	
	da verbale d'udienza.	
	FATTO	
	1 - Con atto di <u>citazione</u> depositato in data 10.7.2023, ed	
	iscritto al n. 23654 del registro di segreteria, la Procura regio-	
	nale conveniva in giudizio Alessandro ESPOSITO – in qualità di	
	concessionario della ricevitoria del lotto n. CS2401-BA2405 ubi-	
	cata a Castiglione Cosentino – chiedendone la condanna “al ri-	
	sarcimento del danno complessivamente pari a euro 4.052,16”	
	(...) “ in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio	
	dei Monopoli per la Calabria, somma alla quale devono aggiun-	
	gersi gli interessi, quantificati secondo il criterio dettato dall'ar-	
	ticolo 33, comma 2, della legge n.724/94, ovvero nella misura	
	di una volta e mezzo gli interessi legali dalle scadenze previste	
	per i singoli versamenti e, dalla data di pubblicazione della sen-	
	tenza di condanna, gli interessi legali fino al soddisfo, oltre alle	
	spese di giustizia”.	
	1.1 – In punto di fatto , dalla citazione e dalla documentazione	
	ivi allegata emerge quanto segue.	
	1.1.1 – Con segnalazione di danno contenuta nella nota n.	
	2	

	27667 in data 4 novembre 2020 e con i relativi 4 allegati (Pro-	
	duzione del P.M., Doc.1) l'Agenzia Dogane Monopoli, Direzione	
	Interregionale Campania e Calabria, Ufficio dei Monopoli per la	
	Calabria, comunicava che Alessandro Esposito, concessionario	
	della ricevitoria lotto n. CS2401-BA2405 ubicata a Castiglione	
	Cosentino, aveva omesso di versare i proventi del gioco del lotto	
	pari ad euro 10.052,16 relativi alla settimana contabile del 29	
	settembre 2020.	
	In particolare, si evidenziava che:	
	a) L'Esposito aveva la qualità di agente contabile, tenuto a ver-	
	sare alla concessionaria per la riscossione Lottomatica S.r.l. i	
	proventi delle giocate del lotto (detratto l'aggio dell'8%) a sca-	
	denze settimanali, salvo causa di forza maggiore (ai sensi	
	dell'art. 24 D.P.R. 303/1990, dell'art. 30 D.P.R.560/1992 e	
	dell'art. 2 della concessione contratto all'Agenzia delle riscos-	
	sioni).	
	b) L'Agenzia dei Monopoli denunziante – avendo verificato	
	l'omesso versamento dei proventi delle giocate del lotto	
	(€ 10.052,16) della settimana contabile del 29.9.2020, come da	
	allegato prospetto Lottomatica (All.1 alla denuncia di danno) –	
	con nota prot. n. 23996/RU del 25.9.2020 aveva comunicato a	
	Lottomatica la sospensione della ricevitoria concessa all'Espo-	
	sito con provvedimento n. 23995 in pari data (All.2 alla denun-	
	zia di danno).	
	c) Quindi, l'Agenzia aveva intimato il pagamento della somma	
	3	

	predetta all'Esposito con nota prot. N. 25157/RU del 9.10.2020	
	notificata a mezzo PEC (All. 3 alla denuncia di danno), comuni-	
	cando che, in caso di mancato pagamento della somma predetta	
	entro 5 giorni, si sarebbe provveduto alla revoca della conces-	
	sione di ricevitoria (e di rivendita dei generi di monopolio) e alle	
	denunce del caso, incamerando la cauzione.	
	d) In allegato alla segnalazione vi era anche la circolare	
	dell'A.A.M.S. n. 13386/COA/LTT del 31.7.2003 relativa alle	
	procedure di sospensione e revoca della concessione (All.4 alla	
	denuncia di danno).	
	1.1.2. – A seguito di richiesta istruttoria in data 6.3.2023	
	(Doc.3 allegato alla citazione), del Pubblico Ministero desi-	
	gnato (Doc. 2 allegato alla citazione), con nota prot. n. 642 del	
	13.3.2023 dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della	
	Calabria (Doc.4 allegato alla citazione, recante n.2 allegati) per-	
	veniva una integrazione istruttoria dove si comunicava:	
	a) che con provvedimento n. 7682 del 16.4.2021 (All.1 alla rela-	
	zione integrativa) si era provveduto alla revoca della conces-	
	sione della ricevitoria del lotto (sottoscritta con contratto n.	
	2546 del 11.11.2019 per la durata di nove anni con decor-	
	renza in pari data) e si era disposto l'incameramento della	
	cauzione di Euro 6.000,00 della Zurich Insurance PLC,	
	somma della quale Euro 5.164,57 da incamerare a favore	
	dell'Agenzia dei Monopoli "a titolo di generale inadempimento	
	degli obblighi contrattuali" ed in particolare "a titolo di	
	4	

	risarcimento per interruzione del rapporto” (risoluzione contrattuale), mentre i restanti Euro 835, 43 da incamerare “a	
	parziale ripianamento del debito erariale del concessionario”.	
	b) che il debito rimaneva di € 9.216,73 a titolo di proventi del	
	gioco del lotto riscossi e non riversati in quanto con nota pervenuta il 12.7.2023 la Zurich aveva inoltrato copia del pagamento di € 6.000,00 richiesto (All.2 alla relazione integrativa);	
	c) che non era pervenuto alcun ricorso dall’interessato tanto	
	avverso il sopra citato provvedimento di revoca della ricevitoria (n. 12384 del 28.4.2022).	
	1.1.3. – Quindi, veniva emesso invito a dedurre del 16.1.2023	
	(Doc.5 allegato alla citazione), notificato all’Esposito a mezzo posta il 15.5.2023 (spedizione dell’UNEP) - 16.5.2023 (A.R. a mani	
	di persona di famiglia convivente) (Doc. 11 allegato alla citazione), nella residenza in Cosenza riportata nell’epigrafe della	
	presente sentenza, risultante da apposito certificato anagrafico	
	(Docc. 6,7,8,9 allegati alla citazione).	
	A quanto consta in atti, non pervenivano controdeduzioni	
	dall’interessato	
	1.2. – In punto di diritto , la citazione affermava sussistere tutti	
	gli elementi costitutivi della <i>responsabilità contabile</i> del concessionario della ricevitoria, connessa al maneggio di denaro pubblico derivante dalla riscossione dei proventi del lotto e dal pagamento delle vincite.	
	5	

	1.2.1. – Innanzitutto, sussisteva la giurisdizione della Corte	
	dei Conti in forza del rapporto di servizio con l’Agenzia delle	
	Dogane e dei Monopoli derivante dal maneggio di pubblico de-	
	naro (le entrate del lotto) ex art. 194 r.d. n. 827/1924.	
	1.2.2. – Sussisteva inoltre il danno erariale , conseguente	
	all’omesso versamento dei proventi del gioco del lotto relativi alla	
	settimana già indicate e stante l’esclusiva pertinenza pubblica	
	delle somme corrispondenti agli introiti non versati, quantifica-	
	bile nell’importo di € 4.052,16, corrispondente alla differenza tra	
	l’omesso versamento (€ 10.052,16) meno l’importo riversato	
	dalla società assicuratrice (€ 6.000,00).	
	1.2.3. – Tale danno era riconducibile ad una condotta antigiu-	
	ridica del convenuto, ovvero la violazione del dovere di servizio,	
	gravante sul titolare di ricevitoria, dall’art. 24 D.P.R. 303/1990,	
	che stabilisce l’obbligo di riversamento dei proventi delle giocate	
	del lotto entro il giovedì della settimana successiva a quella delle	
	giocate, omesso versamento accertato in sede amministrativa	
	dall’Agenzia Dogane e Monopoli.	
	1.2.4. – Tale condotta veniva ritenuta connotata da dolo inteso	
	come consapevolezza dell’evento dannoso (mancata entrata)	
	1.2.5. – Infine, il Pubblico Ministero chiedeva la condanna del	
	convenuto al pagamento degli interessi speciali previsti	
	dall’art.33, comma 2, L. n. 724/1994 (ovvero nella misura di	
	una volta e mezzo gli interessi legali) dalle scadenze previste per	
	i singoli versamenti e, dalla data di pubblicazione della sentenza	
	6	

	di condanna, gli interessi legali fino al soddisfo, oltre alle	
	spese di giustizia.	
	2 – Quindi, con <u>decreto presidenziale</u> del 12.7.2023 si fissava	
	l’udienza del 16.1.2024 per la discussione del giudizio.	
	3 – La <u>notificazione</u> della citazione e del pedissequo decreto	
	veniva effettuata il 14.7.2023 a mani proprie del convenuto, ma	
	egli non si costituiva.	
	4 – Nell’ <u>udienza del giorno 16 gennaio 2024</u> , nessuno com-	
	parso per la parte convenuta Alessandro ESPOSITO, e data per	
	letta la relazione, sul consenso delle parti presenti, su richiesta	
	del Presidente di precisare la domanda, il Pubblico Ministero ri-	
	badiva le richieste sugli accessori contenuti nella citazione (dove	
	si chiedeva l’applicazione dell’articolo 33, comma 2, della legge	
	n. 724 del 1994 in luogo di interessi e rivalutazione monetaria),	
	la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1 – In via preliminare, va evidenziato che non è stata sollevata	
	dal convenuto né rilevata di ufficio dal collegio la questione di	
	giurisdizione della Corte della Corte dei conti sulla presente	
	causa (per danni arrecati all’Agenzia delle Dogane e dei Mono-	
	poli dai gestori di ricevitoria del lotto in relazione ai proventi	
	delle giocate del lotto non incassati dall’Erario).	
	2 – Inoltre, devono ritenersi rituali, quanto meno per raggiun-	
	gimento dello scopo (art. 44 comma 3 c.g.c.) la notificazione ex	
	art.138 c.p.c. dell’atto di citazione e del decreto presidenziale	
	7	

	di fissazione di udienza (avvenuta a mani proprie, sia pure in	
	luogo diverso dalla residenza) e quindi la instaurazione del con-	
	traddittorio: onde va dichiarata la contumacia del convenuto	
	3 – Nel merito , devono ritenersi sussistere tutti i presupposti	
	per la condanna del convenuto, a titolo di responsabilità conta-	
	bile per omesso versamento di importi di giocate del lotto (<i>ab</i>	
	<i>imis</i> , cfr. art. 74- 84 e 85 R.D. 18/11/1923, n. 2440, ed art.45	
	R.D. 1214/1934, art.191-194 R.D. 23/05/1924, n. 827).	
	3.1 – Occorre premettere che <i>i ricevitori del lotto sono agenti</i>	
	<i>contabili</i> in forza di apposita concessione-contratto novennale	
	con l’Amministrazione dei monopoli dello Stato (art. 25 L.	
	n. 1293/1957, artt. 12 e 13 L. n. 582/1982 e ss.mm., art.6 L.	
	n. 85/1990, art. 20-21 D.P.R. n. 303/1990). In particolare, tra	
	gli <u>obblighi di servizio del ricevitore del lotto</u> rientrano per legge:	
	a) la raccolta delle giocate, la registrazione delle stesse con	
	apparecchi informatizzati (che le trasmettono al centro di elabo-	
	razione per il sorteggio e la designazione dei vincitori), il rilascio	
	degli scontrini ed il pagamento di vincite sotto un certo valore ai	
	giocatori (artt. 3 segg., art. 14, 34 D.P.R. 303/1990. emanato in	
	attuazione dell’art. 13 della legge n. 528/1982, modificata dalla	
	legge n. 85/1990);	
	b) il riversamento settimanale all’Erario (direttamente o tra-	
	mite il concessionario) non delle somme effettivamente riscosse,	
	bensi del “saldo” risultante nell’apposito “estratto-conto” redatto	
	dall’amministrazione (il mercoledì successivo all’estrazione del	
	8	

	lotto) sulla base dei dati informatici trasmessi, saldo pari alle	
	somme delle giocate inserite a sistema, al netto dell'aggio del	
	ricevitore, delle vincite pagate ai giocatori, dei rimborsi e degli	
	annullamenti) (artt. 23-24 e 29-30 D.P.R. cit.), a prescindere	
	dall'effettiva riscossione delle somme (cfr. in tal senso Sez. giur.	
	Reg. Lombardia n. 131/2022, n.33/2023).	
	In altri termini, il ricevitore del lotto è non solo un agente	
	contabile, avendo maneggio di denaro per riscossione di incassi	
	di giocate e per pagamenti di vincite ai giocatori (ex art.178 R.D.	
	n. 827/1924), ma più precisamente un <u>agente della riscossione</u>	
	<u>con obbligo di versamento del non riscosso per riscosso</u> , ai sensi	
	dell'art.191 R.D. cit. (<<Gli agenti della riscossione che secondo	
	le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere	
	e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o	
	no rimosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento	
	delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta ./	
	Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure di-	
	sciplinari ed alle penalità stabilite dalle leggi, regolamenti e con-	
	tratti anzidetti.>>). In quanto tali, essi sono assoggettati a re-	
	sponsabilità contabile per le somme dovute ma non rimosse ai	
	sensi dell' art. 194 R.D. cit., a meno che provino la sussistenza	
	di una causa non imputabile dell'ammacco (<<Le mancanze, de-	
	teriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute	
	per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento,	
	non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non	
	9	

	<i>esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi</i>	
	<i>servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno,</i>	
	<i>né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i prov-</i>	
	<i>vedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose</i>	
	<i>avute in consegna. / Non possono neppure essere scaricati</i>	
	<i>quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta</i>	
	<i>delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento</i>	
	<i>del danaro e delle cose mobili.>>).</i>	
	Infatti, in forza delle norme citate egli è tenuto a riversare tutte	
	le somme indicate nell’ “estratto conto” (al netto di rimborsi ed	
	aggio), che funge la “lista di carico”, a meno che non provi che	
	la mancata riscossione dei proventi della giocata non sia a lui	
	imputabile per forza maggiore, ottenendo il relativo scarico.	
	3.2 – Nella concreta fattispecie, sussiste la qualità di agente	
	contabile (e quindi il rapporto di servizio) in capo all’Esposito,	
	in quanto il convenuto era incaricato della riscossione dei pro-	
	venti del lotto in base alle predette norme di legge (cfr. § 8.1) ed	
	alla convenzione-contratto novennale stipulata con l’A.A.M.S.	
	(cfr. sopra, § 1.1.1).	
	3.3 – Sussiste altresì la condotta antigiuridica del Esposito	
	per violazione degli obblighi di servizio nell’ esercizio del	
	suo servizio di riscossione delle entrate , in quanto il man-	
	cato riversamento dei proventi delle giocate risultanti	
	dall’estratto-conto (inserite a sistema), a prescindere dalla ri-	
	sossione degli stessi, è evidente inadempimento degli obblighi	
	10	

	gravanti sul ricevitore del lotto in base alla legge (articoli 24, 30	
	e 33 del DPR n. 303/1990 sopra citati: cfr. § 8.1) ed alla con-	
	venzione stipulata dal convenuto con l'A.A.M.S. (cfr. sopra, §	
	1.1.1).	
	3.3.1 – In particolare, non può ipotizzarsi un discarico	
	dell'agente contabile per le giocate non riversate, non essendo	
	stata né allegata né in alcun modo provata l'esistenza di una	
	<u>causa non imputabile</u> della mancata riscossione delle stesse, che	
	incombe all'agente contabile ai sensi dell'art. 194 R.D. n.	
	827/1924, come sopra precisato (cfr. § 3.1).	
	3.4. – Quanto poi all' elemento soggettivo della responsabilità	
	contabile, occorre evidenziare che la decisione di non riversare	
	le somme indicate nell'estratto-conto (e quindi la violazione del	
	dovere di versare le somme dovute, in base al principio del non	
	riscosso per riscosso) deve presumersi non frutto di mera negli-	
	genza o dimenticanza bensì una scelta di inadempimento per-	
	seguita con coscienza e volontà, stante che – nonostante la inti-	
	mazione di pagamento dell'AAMS e la revoca della concessione	
	di ricevitoria (cfr. § 1.1.1 lett.b e c, § 1.1.2) il convenuto comun-	
	que non ha fornito giustificazioni né ha corrisposto alcunché né	
	ha impugnato il provvedimento di revoca (cfr. § 1.1.2).	
	3.5. – Infine, sussiste il contestato danno erariale da man-	
	cata entrata , tale essendo il mancato versamento dei proventi	
	delle giocate, comunque effettuate.	
	Infatti, come sopra precisato, il debito dell'agente contabile	
	11	

	insorge per l’inserimento della giocata a sistema e quindi	
	nell’estratto-conto mensile, a prescindere dalla riscossione delle	
	somme relative alle giocate stesse e dai motivi dell’omessa ri-	
	sossione (a meno che il contabile non fornisca la prova – nella	
	concreta fattispecie non fornita – che la non imputabilità della	
	mancata riscossione degli stessi per causa non imputabile, ot-	
	tenendo il discarico dei relativi importi).	
	Nella fattispecie in esame, tale danno è quantificabile nell’im-	
	porto di € 4.052,16, corrispondente alla differenza tra l’importo	
	delle giocate effettuate nella settimana contabile della settimana	
	contabile del 29.9.2020 (al netto di aggi vincite ed annullamenti)	
	riportati nell’estratto-conto di cui al prospetto Lottomatica (€	
	10.052,16: cfr. § 1.1.1 lett.b) e l’importo riversato dalla società	
	assicuratrice (€ 6.000,00: cfr. § 1.1.2 lett.a, b).	
	Esso è concreto ed attuale in quanto l’importo predetto non ri-	
	sulta versato all’Amministrazione fino all’attualità (cfr. sopra, §	
	1.1.2).	
	4. – In conclusione, sussistendo tutti i presupposti della re-	
	sponsabilità contabile del convenuto, il Collegio deve accogliere	
	la domanda attorea, condannando Alessandro Esposito al ri-	
	sarcimento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,	
	del danno erariale complessivamente pari a euro € 4.052,16,	
	non risultando allo stato né il pagamento delle somme predette	
	ad altro titolo (giudiziario o amministrativo), né l’effettiva richie-	
	sta di incameramento della cauzione, né l’effettivo	
	12	

	incameramenti della cauzione a titolo definitivo.	
	Resta ovviamente ferma la necessità, in sede esecutiva e al fine	
	di evitare duplicazioni risarcitorie, di scomputare dall'importo di	
	condanna predetto eventuali somme recuperate <i>medio tempore</i>	
	in via definitiva, ad altro titolo, dall'Amministrazione.	
	5. – La suddetta somma oggetto di condanna dovrà essere incre-	
	mentata di interessi come richiesti nella domanda attorea, ovvero	
	al pagamento di interessi legali speciali pari ad una volta e mezzo	
	gli interessi legali dalla data dell'omesso versamento alla pubblica-	
	zione della presente decisione (in applicazione del disposto dell'art.	
	33, comma 2, della legge n. 724 del 1994), e degli interessi legali	
	dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.	
	6. – La regolazione delle spese processuali , liquidate come da	
	nota segretariale a margine, segue il principio di soccombenza ex	
	art. 31 c.g.c.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Cala-	
	bria, definitivamente pronunciando:	
	- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Alessan-	
	dro ESPOSITO al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane	
	e dei Monopoli, del danno erariale complessivamente pari ad	
	€ 4.052,16 (Euro Quattromilacinquantadue/16) , oltre inte-	
	ressi legali speciali pari ad una volta e mezzo gli interessi legali	
	dalla data dell'omesso versamento alla pubblicazione della pre-	
	sente decisione (in applicazione del disposto dell'art. 33, comma 2,	
	13	

[illegible]